



Contenuti della sessione

Attività particolari:

- manutenzione rete
- manutenzione e piccoli interventi
- manutenzione e RAEE (due mondi che si intrecciano)
- manutenzione fosse settiche (ai sensi art. 230 c. 5 D.lgs. 152/06)
- attività sanitaria
- commercio metalli ferrosi e non





Cosa si intende per MANUTENZIONE (sintesi di alcune definizioni estratte da diversi dizionari)

Complesso delle operazioni necessarie a “conservare la conveniente **funzionalità ed efficienza**”, ma anche **rinnovare e sostituire** parti strutturali degli edifici e degli impianti.

dove per

funzionalità si intende “la rispondenza a specifiche esigenze”

e per

efficienza “la capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini”

mentre

rinnovare e sostituire -> realizzare opere che portano a rinnovare senza alterare volumetria e destinazione d'uso

Quindi è nell'ambito delle attività di manutenzione che si possono generare rifiuti per i quali è necessaria una corretta gestione, cioè:

- definire il produttore
- definire il luogo di produzione
- effettuare il deposito temporaneo
- mantenere la tracciabilità

ececamere



Il **D.lgs. 152/2006** ha specifiche **norme derogatorie** per i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di manutenzione, quali:

- **Luogo di produzione dei rifiuti**
- **Deposito temporaneo**
- **Trasporto dei rifiuti**

In particolare **avevamo**:

- ✓ **l'art. 230** – rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
 - **comma 1**, attività di manutenzioni delle infrastrutture a rete
 - **comma 5**, pulizia delle reti fognarie
- ✓ **l'art. 266, comma 4** - rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria.

Cosa **abbiamo**:

- **modifiche**
- **abrogazioni**

ececamere



REGIMI PARTICOLARI



Siamo in presenza di un regime differenziato e di favore (questo per tutte le attività di manutenzione).

L'onere della prova circa la ricorrenza della deroga è in capo a chi la invoca, quindi in capo al manutentore quale produttore del rifiuto.

Differenza tra manutenzione edilizia ordinaria e manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica

sentenza n 50129 del 7/11/2018 - Nell'ambito delle speciali categorie di rifiuti, l'art. 230 del D.lgs. n. 152/06 disciplina quelli derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture, non potendosi ritenere tali i rifiuti derivanti dalla svolgimento della ordinaria attività di manutenzione edilizia, ma solo quelli derivante dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica.

Quindi la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti della svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia è quella ordinaria, e non quella particolare contenuta negli art. 230 c.1 e all'art. 266, c. 4, del medesimo decreto.

Per il giudice sarebbe inaccettabile la conseguenza che il produttore di rifiuti potrebbe sia lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente, in tal modo impedendo ai medesimi di acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti, sia, addirittura, trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.

ecocamere



Art. 230 D.lgs. 152/06 - rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture



Comma 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione alle infrastrutture**, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, **può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica**, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Comma 1-bis. I rifiuti derivanti dalla **attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali**, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, **sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.**

Comma 3. Quanto sopra si applica anche ai rifiuti derivanti da **attività manutentiva**, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, **dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture** di cui al comma 1.

Comma 2. La **valutazione tecnica** del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La **documentazione relativa alla valutazione tecnica** è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, **per 3 anni.**

ecocamere



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 1)



Va ricordato l'ambito in cui ci si trova -> **INFRASTRUTTURE A RETE:**

reti ferroviarie
reti stradali
reti di comunicazione
reti di energia
vie d'acqua (acquedotto)

Effettuato direttamente dal soggetto che gestisce l'infrastruttura a rete o gli impianti necessari per la fornitura del servizio, anche tramite soggetti terzi.

Il luogo di produzione dei rifiuti può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- con la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

ececamere



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 1)



Sulla base della scelta effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete (1 fra le 3 possibilità) andrà considerato:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata quale luogo di produzione,
- **il registro di carico e scarico** tenuto presso la sede indicata, compilando anche l'informazione del "luogo di produzione",
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

Ricordiamo

**Siamo in presenza di un regime differenziato e di favore (questo per tutte le attività di manutenzione).
L'onere della prova circa la ricorrenza della deroga è in capo a chi la invoca, quindi in capo al manutentore quale produttore del rifiuto.**

ececamere



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO CARICO E SCARICO

Comma 11

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'art. 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Arpa territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

[. comma 1) manutenzione alle infrastrutture,

. comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture],

con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, questi sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- *il luogo di effettiva produzione,*
- *tipologia e quantità dei materiali,*
- *indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,*
- *il luogo di destinazione.*

ececamere



MODALITA' DI COMPILAZIONE DI CUI ART. 4 DM 59/2023

Registro c/s

Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3 - Viene indicato come luogo di tenuta del registro:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva -> si rimanda, sia per i carichi che per gli scarichi, alla gestione consueta
- la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione -> in questo caso:
 - nel carico deve essere compilato anche il campo che fa riferimento alla produzione fuori unità locale (RE)
 - nello scarico si rimanda alla gestione consueta
- presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore... come previsto all'art. 190 c.11 D.lgs. 152/06 -> si rimanda, sia per i carichi che per gli scarichi, alla gestione consueta

il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato-> nulla si dice, si rientra in una situazione normale, il registro viene impostato nel luogo di concentramento e la gestione delle operazione c/s è quella consueta al momento in cui, a seguito della valutazione, si genera il rifiuto.

ececamere



MODALITA' DI COMPILAZIONE DI CUI ART. 5 DM 59/2023

Formulario

Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

IL trasporto dal luogo di produzione , in riferimento al:

Produttore -> nel campo «LUOGO DI PRODUZIONE SE DIVERSO DALL'U.L.» va inserito l'indirizzo del luogo di effettiva produzione del rifiuto

Destinatario ->

✓ **va inserito la sede del gestore dell'infrastruttura o**

✓ **non vanno inseriti: N. di autorizzazione/iscrizione, tipo e codici delle operazioni di gestione (R/D)**

Restano invariate tutte le altre indicazioni richiesta sul formulario

Nel caso in cui il rifiuto vada dal luogo di produzione direttamente all'impianto di destinazione si dovrà utilizzare il formulario.

Le modalità di compilazione sono le consuete, ma va indicato l'indirizzo del luogo di effettiva produzione del rifiuto, a seguito dell'attività di manutenzione.

ececamere



Art. 266 D.lgs. 152/06, comma 4)

I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Anche in questo caso, per le attività di piccola manutenzione, l'introduzione del comma 4 sembra essere una semplificazione introdotta dal legislatore (finzione giuridica).

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire **chi sia il produttore del rifiuto e quale il luogo di produzione:**

- Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
- Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
- Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.

Abrogato l'articolo, ma il concetto ripreso in due diversi commi dell'art. 193 (commi 18, 19) D.lgs. 152/06

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006

FORMULARIO

Comma 18 – attività sanitaria

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare, ai fini del deposito e del trasporto, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

La movimentazione di quanto prodotto dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto:

- non comporta l'obbligo di fir e
- non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212.

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato

ececamere



MODALITA' DI COMPILAZIONE DI CUI ART. 5 DM 59/2023



Formulario

Nel caso in cui venga utilizzato il formulario in alternativa al DDT, in riferimento al:

Produttore -> nel campo «LUOGO DI PRODUZIONE SE DIVERSO DALL'U.L.» va inserito l'indirizzo del luogo di effettiva produzione del rifiuto

Destinatario ->

- ✓ va inserito l'indirizzo della sede del deposito temporaneo
- ✓ non vanno inseriti: N. di autorizzazione/iscrizione, tipo e codici delle operazioni di gestione (R/D)

Restano invariate tutte le altre indicazioni richieste sul formulario

Nel caso in cui il rifiuto vada dal luogo di produzione **direttamente all'impianto di destinazione si dovrà utilizzare il formulario.**

Le modalità di compilazione sono le consuete, ma va indicato l'indirizzo del luogo di effettiva produzione del rifiuto, a seguito dell'attività di manutenzione.

ececamere



MODALITA' DI COMPILAZIONE DI CUI ART. 4 DM 59/2023



Registro c/s

Per le attività di cui all'articolo 193, comma 19 - sul luogo di tenuta del registro:

la sede che gestisce l'attività manutentiva ->

si rimanda, sia per i carichi che per gli scarichi, alla gestione consueta

ececamere



riflessioni



Es.: installatore di caldaie [ovviamente se questa è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica] e si effettua una sostituzione -> **D.lgs. 49/2014**

CHI? ->

- ✓ I rivenditori di AEE possono gestire i RAEE riconsegnati dai consumatori
- ✓ gli installatori di AEE

In data 14 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge 14 novembre 2024, n. 166** con la quale ->

"Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Altresì

I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati".

Informazioni su ->

<https://www.cdcrree.it/sistema-raee/funzionamento-del-sistema-raee/>

IL RIFIUTO è definito come la sostanza od l'oggetto di cui il detentore **si disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo di disfarsi**.

Ma

i diversi contesti in cui si opera portano a costruire flussi di gestione dei rifiuti diversi, sottoposti anche a norme diverse.

**Installatori /
manutentori
-> RAEE**

Es.: durante un'attività di manutenzione effettuata sulla caldaia, durante tale attività si **producono rifiuti speciali** -> **D.lgs. 152/2006**

Obblighi:

Iscrizione Albo categoria 2bis

registro di carico e scarico art. 190 D.lgs. 152/06

fir per il trasporto dei rifiuti art. 193 D.lgs. 152/06

in attesa di portare i rifiuti presso un impianto autorizzato possono essere posti in **deposito temporaneo** presso la sua sede, art. 183 lett. bb) D.lgs. 152/06

Il **trasporto** dei rifiuti dalla propria sede verso l'impianto può essere effettuato avendo la categoria 2bis

I rifiuti appartenenti a questo flusso sono rifiuti speciali e possono essere **CONFERITI** ad impianti autorizzati per ricevere e trattare questa tipologia di rifiuto, **e non è possibile portarli ai centri comunali**.

ececamere



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 5) art. modificato dalla Legge 108/2021

I rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'art. 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.**

La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb).

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art.1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri come trasportatori.

ececamere



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 5

Dovranno essere considerati:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata (cioè può essere la sede dello spurghista),
- **il registro di carico e scarico** va tenuto presso la sede indicata.
- per quanto riguarda **il formulario**, si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione e quindi il rifiuto deve essere accompagnato, durante il trasporto dal formulario.
- L'Albo ha successivamente fornito indicazioni in merito all'utilizzo di un diverso documento di trasporto oltre alle specifiche per lo svolgimento corretto dell'attività e alle modalità di iscrizioni all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (art. 1 L. 298/1974) con **DELIBERAZIONE N. 14 DEL 21 DICEMBRE 2021.**
- A seguire poi c'è stata una seconda **DELIBERAZIONE N. 4 DEL 21 APRILE 2022.**

ececamere



Quando si generano i rifiuti →

da attività di pulizia manutentiva delle **reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i **sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3**, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.



reti fognarie (art. 74 D.lgs. 152/06) → un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue

sistemi individuali di cui all'art. 100, comma 3 → per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

Chi è il produttore (per una fictio juris) →

si considerano prodotti **dal soggetto** che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Quindi il manutentore.

Motivazione che rende possibile →

- ✓ **raggruppare** temporaneamente presso la sede legale/unità locale del manutentore (deroga rispetto alla regola generale del deposito temporaneo)
- ✓ oppure **conferire direttamente** ad impianti di recupero/smaltimento

ececamere



Quali i rifiuti →

- ❖ **200304** (fanghi fosse settiche)
- ❖ **200306** (rifiuti della pulizia della fognatura)

Rifiuti speciali a seguito delle modifiche all'art. 183 c. 1 lett. b-sexies del D.lgs. 152/06 per opera del D.lgs. 116/2020 (i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione „...“, delle fosse settiche, reti fognarie...)

Chiarimenti da parte dell'Albo con **CIRCOLARE n 14 del 21/12/2021**:

- Ai fini dell'iscrizione Albo è **possibile** per i 2 rifiuti solo in categoria 4 a condizione che mezzi siano in possesso del trasporto di cose per conto di terzi.
- Previsto un regime transitorio per chi era in possesso della categoria 1, potranno continuare ad utilizzarla fino al termine della validità dei loro provvedimenti.

Attraverso quali documenti per il trasporto →

documento unico ex art. 230, comma 5, D.lgs. 152/2006 per il trasporto del rifiuto:

- dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo
- oppure **direttamente ad impianto autorizzato al trattamento** o **che ha effettuato la comunicazione** di cui all'art. 110, comma 3 o l'iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006

formulario art. 193, D.lgs. 152/2006 per il trasporto del rifiuto:

- Dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destinazione finale

L'integrazione con il registro di carico e scarico →

deve essere comunque assicurata nelle stesse modalità previste dalla norma attuale (art. 190 D.lgs. 152/06) anche attraverso il documento unico

ececamere



Modalità di compilazione del registro di c/s →

1) Trasporto e conferimento direttamente all'impianto

Unica annotazione contestuale di c/s, con riferimento al numero univoco del documento unico ex art. 230 c. 5 generato virtualmente al momento della vidimazione e creazione del documento stesso. Le informazioni ulteriori nelle modalità consuete.

2) Trasporto e conferimento al raggruppamento temporaneo

Annotazione di carico in qualità di produttore (in ragione della fictio juris) del rifiuto, riportando come riferimento il numero univoco del documento unico ex art. 230 c. 5. Le informazioni ulteriori nelle modalità consuete.

Annotazione di scarico dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destino, riportando come riferimento il numero del formulario di cui all'art. 193 D.lgs. 152/06. Le informazioni ulteriori nelle modalità consuete.

Le condizioni del **raggruppamento temporaneo** sono quelle indicate all'art. 185-bis, D.lgs. 152/06

Modalità di compilazione del registro di c/s RENTRI→

Nel caso di → **Trasporto e conferimento al raggruppamento temporaneo:**

- ✓ Carico con indicazione del luogo in cui si è prodotto il rifiuto (RE) ???
- ✓ Scarico nelle modalità consuete

ececamere

Documento unico scaricabile da:

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatnazionale>

MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA c-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06			
1. SOGGETTO CHE EFFETUA L'ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06			
Denominazione e Ragione Sociale _____		Codice Fiscale _____	
N° Aut./Albo Gest. Amb. _____		Cognome e Nome Conducente _____	
Data inizio trasporto _____		Firma autista _____	
2. RACCOLTA E TRASPORTO EX ARTICOLO 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06			
Indirizzo intervento _____		Indirizzo intervento _____	
quantità stimata Kg o lt _____		quantità stimata Kg o lt _____	
1° _____	2° _____	3° _____	4° _____
5° _____	6° _____	7° _____	8° _____
Annotazioni _____			
3. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO			
Codice dell'elenco europeo dei Rifiuti: 20 03 _____		Stato fisico: ☐ 1- Solido polverulento ☐ 2- Solido non polverulento ☐ 3- Fungoso pastoso ☐ 4- Liquido	
Caratteristiche chimico / fisiche _____		Contenitori: ☐ Cisterna n. _____ ☐ Cisterna n. _____	
4. QUANTITA' _____			
Peso netto _____ Kg		Peso da verificarsi a destino _____	
Tara veicolo _____ Kg		☐ Kg o lt ☐ n	
5.1 - A RAGGRUPPAMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO EX ART. 185, C. 1, LETT. b) DEL D.LGS. 152/06			
Raggruppamento temporaneo ex articolo 185, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006 tenuto presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva ex articolo 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, con la modalità prevista dall'articolo 185-bis del D.lgs. 152/2006.			
5.2 - A DESTINATARIO TITOLATO AL TRATTAMENTO			
Recupero codice R. _____		Smaltimento codice D. _____	
Denominazione e Ragione Sociale _____		Codice Fiscale _____	
Luogo di destinazione _____		N° Autorizzazione/Permesso _____	
Data _____		Comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.lgs. 152/06 ☐	
Sito _____		Annotazioni _____	
6. FIRMA _____			
Firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva _____			
7. RISERVATO AL DESTINATARIO			
Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero con peso verificato a destino di Kg _____ ☐ Accettato parzialmente con peso verificato di Kg _____			
☐ Requirito per le seguenti motivazioni _____			
Annotazioni _____			
Data _____			
Ora _____			
Nome e Cognome _____			
Firma del Destinatario _____			

ececamere



DECRETO del MINISTERO dell'AMBIENTE del 1 febbraio 2018



Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

(GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

Oggetto:

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le **modalità semplificate** relative agli adempimenti per l'esercizio delle **attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi** e, in particolare, definisce le modalità di **compilazione del formulario** di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative **alla tenuta dei registri di carico e scarico** di cui all'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

Entra in vigore il 23 febbraio 2018.

ececamere



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

Decreto 1 febbraio 2018



Prevede un nuovo modello di formulario

ALLEGATO A, così come indicato all'art. 3, comma 1 del Decreto 1/02/2018.

- **Modalità di compilazione del nuovo modello di formulario**
sono indicate nell'ALLEGATO B di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto 1/02/2018.
- **Ambito di applicazione**
si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.
- **Semplificazioni della tenuta del registro di carico e scarico**
registro tenuto mediante conservazione, in ordine cronologico, per 5 anni dei formulari per tutti gli Enti ed Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non.

Non prevede un esonero dalla dichiarazione MUD.

ececamere



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON
Categoria 4bis

L'iscrizione in categoria 4-bis esclude la possibilità di una contemporanea iscrizione in altre categorie dell'Albo relative al trasporto di rifiuti.

Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese o al REA come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metalli con codice ATECO 46.77.10.

ececamere



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON
Categoria 4bis

I **codici CER** che possono essere trasportati, fino ad un massimo annuale di 400 tonnellate, sono:

CER	Descrizione
020110	Rifiuti metallici
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti)
120121	Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199	Rifiuti ferrosi e non ferrosi
150104	Imballaggi metallici
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
200140	Metalli
200307	Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

ececamere



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON
Decreto 1 febbraio 2018



Il **nuovo modello di formulario** (allegato A) si applica nel caso di raccolta, presso più produttori/ detentori svolta con lo stesso veicolo, di metalli ferrosi e non ferrosi (rifiuti non pericolosi).

L'attività di raccolta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore 'il percorso realmente effettuato'.

ececamere



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON
Decreto 1 febbraio 2018



Modalità di compilazione:

Il **trasportatore** emette quattro copie del formulario.

Il **trasportatore** provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore/detentore le copie del formulario, rispettando l'ordine cronologico di prelievo del rifiuto presso il produttore.

Una copia rimane presso l'ultimo produttore/detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore.

Le stesse sono:

- controfirmate e datate in arrivo dal destinatario;
- una copia è conservata dal trasportatore e una dal destinatario.

Il **destinatario** provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite pec, una fotocopia del formulario agli altri produttori/detentori intervenuti.

Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario per cinque anni.

ececamere



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON
Decreto 1 febbraio 2018



Allegato «B»

Per quanto non specificato si precisa quanto segue:

il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;

il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10;

le informazioni relative alle **caratteristiche di pericolo** di cui al campo '4' [del FIR] nonché quelle relative al campo '8' [del FIR] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

ececamere



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI N.P.
DI METALLI FERROSI E NON
Decreto 1/2/2018
MODELLO 1/2

**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO PIU' PRODUTTORI
 DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO**

Serie e Numero: Del .. /.. /..
 Numero registro:



(1) Produttori/Detentori

1. Produttore/Detentore C.Fisc.
 Data / / Ora Indirizzo.....
 Firma

2. Produttore/Detentore C.Fisc.
 Data / / Ora Indirizzo.....
 Firma

3. Produttore/Detentore C.Fisc.
 Data / / Ora Indirizzo.....
 Firma

10. Produttore/Detentore C.Fisc.
 Data / / Ora Indirizzo.....
 Firma

(2) Destinatario: C.Fisc.:
 Luogo di destinazione: N.Aut del / /

(3) Trasportatore: C.Fisc.:
 N.Aut/Albo: del / /

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto

Descrizione:

Codice Europeo: / Stato fisico: (1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori:

ececamere

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI N.P.**DI METALLI FERROSI E NON****Decreto 1/2/2018****MODELLO****2/2**

(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantità:

1. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara

2. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara

3. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara

4. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara

5. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara

....

10. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara

(7) Percorso (se diverso dal più breve):.....

(8) Trasporto sottoposto a

normativa ADR/RID: [SI] [NO]

(9) Firma:

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

(10) Cognome e Nome conducente

Targa automezzo: Targa rimorchio:

Data e ora inizio trasporto: /.../.....

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg/itri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

.....

Data .. /.../.....

FIRMA DEL DESTINATARIO:

ecec Camere

**Obblighi per i soggetti iscritti alla sottocategoria 4 bis Albo Nazionale e RENTRI**Sono tenuti ad **isciversi** al RENTRI (DM 59/2023)**Registri** cronologici di carico e scarico:

- Sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico dal 13 febbraio 2025.
- Se operano con le modalità semplificate di cui all'art. 4 del DL 1° febbraio 2018 che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione rifiuti **NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato.**

Formulario di trasporto rifiuti (FIR):

- A partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario, riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, ma non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi.

ecec Camere



 **ecocerved**

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

23/11/2025